

Convenzione per la formazione
dei praticanti avvocati, ex art 37 L. 111/2011

Il Presidente del Tribunale ordinario di Arezzo, Dott.ssa Clelia Galantino
ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo,
Avvocato Piero Melani Graverini

rilevano che la normativa primaria e secondaria, relativa ai tirocini formativi
previsti dall'art. 37 L. 111/2011, dispone quanto segue:

1. L'art. 37 L.111/2011, collocato tra le "*Disposizioni per l'efficienza del sistema Giudiziario e la celere definizione delle controversie*", prevede la possibilità d'effettuare, per un anno, la pratica forense presso gli uffici giudiziari¹ e detta norma si coniuga con la legge istitutiva delle scuole di specializzazione per le professioni legali², che ha disciplinato un percorso formativo comune, per coloro che intendono partecipare al concorso in magistratura e coloro che intendono partecipare al concorso per avvocato, stabilendo che l'apprendimento teorico deve essere integrato con esperienze pratiche;
2. La normativa secondaria, elaborata dal Consiglio Superiore della Magistratura³, ha regolamentato la "*materia delle convenzioni*" atteso l'impatto dei tirocini formativi sull'organizzazione degli uffici giudiziari e sulla cosiddetta "*cultura gestionale*" ad essa sottesa;
3. La legge professionale forense⁴ demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anche la vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
4. Il regolamento per la pratica⁵ attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché di vigilare⁶ sull'effettivo

¹ Art. 37, co. 4, L. 111/2011.

² Art. 16, D.lgs. 398/97.

³ V. in particolare: risoluzione del 22 febbraio 2012; risoluzione del 29 aprile 2014.

⁴ V. art. 14 R.D.L. 1578/33.

⁵ V. art. 1-3, D.P.R. 101/90.

⁶ V. art. 4.3, D.P.R. 101/90.



tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento e con i mezzi più opportuni;

5. Il Consiglio dell'Ordine ha il compito di rilasciare il certificato di compiuta pratica, dopo aver verificato che il praticante l'abbia compiuta per il periodo prescritto, con diligenza e profitto⁷.

Le disposizioni in precedenza indicate si coordinano e mirano, per un verso, a rendere più efficiente il sistema giudiziario, grazie all'apporto dei tirocinanti che vi partecipano, e, sotto diverso profilo, esse sono finalizzate a favorire il percorso formativo dei praticanti avvocati, offrendo loro la possibilità di arricchire e rendere il più vasto possibile il bagaglio d'esperienze, vivendo per così dire "*dall'interno*" la "*giurisdizione*".

Il Presidente del Tribunale di Arezzo ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Arezzo, al fine di conseguire le finalità in precedenza enunciate, convengono quanto segue:

Art. 1

I praticanti avvocati sono ammessi ad espletare il tirocinio, prestando la loro attività presso il Tribunale di Arezzo, senza limitazione di settori⁸, sino ad 1 anno; detta frequenza è sostitutiva del pari periodo della pratica forense, ma non esonera dalla frequentazione dei corsi di formazione di cui al precedente punto 4;

Art. 2

Sono selezionati ai fini della pratica coloro che, non avendo precedenti penali per delitti non colposi, né carichi pendenti del medesimo tipo, presentino la più elevata votazione di laurea, il piano di studi universitari più confacente all'attività da svolgere e la propensione, eventualmente già concretamente manifestata, all'attività di ricerca giuridica.

Art. 3

Le domande di partecipazione al tirocinio devono essere presentate dagli aspiranti nella segreteria della Presidenza del Tribunale. La selezione degli aspiranti, tenuto conto dei posti disponibili e delle esigenze

⁷ V. art. 10, R.D. 37/34.

⁸ In tal senso la risoluzione del C.S.M. del 29 aprile 2014. La stessa risoluzione, nel paragrafo 5, ha stabilito che il tirocinante, durante lo *stage* presso l'ufficio giudiziario, può continuare a frequentare lo studio legale presso cui svolge la pratica e che detto studio può tenere cause presso il magistrato affidatario del tirocinante, non sussistendo cause d'incompatibilità.



organizzative dell'ufficio giudiziario, verrà effettuata, in base ai parametri indicati nel precedente art. 2, da una commissione composta dal Presidente del Tribunale (o suo delegato) dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (o suo delegato) dal coordinatore nominato dal Presidente del Tribunale e dal *tutor* individuato dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 4

Gli ammessi al percorso formativo, previa sottoscrizione del verbale d'impegno, hanno l'obbligo di riservatezza, previsto dall'art. 15 della L. 675/96, riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, devono mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del lavoro svolto e devono astenersi dalla deposizione testimoniale in riferimento alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione, devono astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario che provengono dallo studio legale in cui il tirocinante svolge, o ha svolto, la pratica forense, devono indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità. La violazione dei doveri menzionati a titolo esemplificativo e, comunque, accertate condotte riconducibili alla violazione degli obblighi di riserbo e riservatezza, al venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e lo stagista, alla verificata inidoneità di quest'ultimo -desumibile dalla scarsa frequentazione dell'ufficio giudiziario, dal ritardo nella predisposizione dell'attività affidatagli e comunque da ogni indicatore rilevante al fini di valutare la diligenza, la correttezza e la lealtà del tirocinante- o sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio determineranno l'immediata cessazione dello *stage*.

Art. 5

I praticanti avvocati nella domanda di ammissione, possono indicare il giudice cui vorrebbero essere assegnati, preferenza della quale si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Gli ammessi allo *stage* sono affidati al magistrato che si è dichiarato disponibile e che costituisce il riferimento didattico ed organizzativo del partecipante; i predetti assisteranno l'affidatario nel compimento delle ordinarie attività -ad eccezione dell'esame di atti giudiziari o assistenza ad attività

Borj

[Handwritten mark]

giudiziarie coperti da segreto o riservate in forza di norme processuali⁹- con compiti di studio, preparazione dell'udienza, redazione di provvedimenti, sotto la guida del referente, aggiornamento dell'archivio informatico relativo ai provvedimenti della sezione e della banca dati relativa all'esito delle decisioni assunte, rapporti con la cancelleria con la quale collaboreranno, nell'ottica di favorire la partecipazione tra rappresentanti di categorie eterogenee (magistrati, avvocati, informatici, cancellieri ecc.) che in tal modo potranno integrare le rispettive esperienze e conoscenze per conseguire comuni obiettivi, secondo una cultura della giurisdizione finalizzata a tutelare i fondamenti della vita civile e democratica e garantire la ragionevole durata del processo;

Art. 6

I tirocinanti devono assicurare la frequentazione dell'ufficio giudiziario secondo i moduli organizzativi concordati con l'affidatario, dovendo contemperarsi la partecipazione al corso formativo con la frequentazione dello studio legale presso il quale il predetto effettua la pratica forense e con le esigenze di studio;

Art. 7

Il magistrato affidatario potrà avere al massimo 2 tirocinanti, ivi compresi gli stagisti ex art. 73 L. 98/2013 e succ. mod., e dovrà redigere una breve relazione sull'attività svolta dai suddetti, sulla frequenza, sull'esito dello *stage* e su eventuali profili di eccellenza. Tale relazione, ove il tirocinante effettuerà la pratica presso giudici diversi, dovrà essere trasmessa al magistrato coordinatore che, tenuto conto dell'apporto degli affidatari, redigerà la relazione conclusiva. Le relazioni del magistrato affidatario o del coordinatore andranno trasmesse al Consiglio

⁹ A titolo esemplificativo: in riferimento al settore civile, i casi previsti dall'art. 128 c.p.c., salvo autorizzazione del giudice che la dirige e consenso delle parti alla partecipazione del tirocinante; riguardo al settore penale G.I.P., l'esame delle richieste relative all'applicazione di misure cautelari, personali e/o reali, l'esame delle richieste di intercettazione telefonica e/o ambientale e di convalida dei provvedimenti emessi in via d'urgenza, delle richieste di sequestro ecc.; riguardo al dibattimento penale, per i casi previsti dall'art. 472 c.p.p., salvo autorizzazione del giudice che la dirige e consenso delle parti alla partecipazione del tirocinante. E' comunque necessario evitare che i tirocinanti trattino o esaminino controversie in cui siano impegnati i colleghi dello studio legale in cui essi esercitano o hanno esercitato la pratica forense.

RAF

dell'Ordine degli Avvocati, per le valutazioni di competenza ai fini della pratica forense.

Art. 8

L'Ordine degli Avvocati provvederà ad assicurare i tirocinanti iscritti all'Albo di Arezzo contro gli infortuni, che dovessero verificarsi all'interno del Palazzo di Giustizia.

Non sono previste borse di studio, indennità, rimborso spese. Il tirocinio espletato presso l'Ufficio giudiziario non costituisce rapporto di pubblico impiego.

Arezzo, 12 dicembre 2014

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente del Tribunale



Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Clelia Galantino